

Modello N. 43.
Art. 244 del Regolamento

N. 404 d'ordine

Reggimento Lancieri Trapani

Squadrono Deposito

Di Matricola Numero

LIBRETTO DI DECONTO

del *C) Soldato Vito Sincero*

Del Libro Mastro a pagina

C) Grado, Casato o Nome

Io giuro di essere fedele a S. S. R. M. ed ai suoi Reali successori, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di adempiere a tutti li doveri che sono inerenti alla mia qualità di militare, col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

ART. 4.^o

Obbligazioni che si contraggono col giuramento

Nel prestare il sopraccennato giuramento tutti i militari si obbligano implicitamente ad osservare rigorosamente e far osservare i Regolamenti e Bandi militari, valendosi di tutta l'autorità del proprio grado per obbligare gl'inferiori ad attenersivi con esattezza, giacchè mancherebbe essenzialmente al proprio dovere quel militare che non se ne prevalesse, e ne incontrerebbe grave responsabilità verso i suoi superiori.

Si obbligano parimenti a non prestare al nemico alcun servizio, nè palesargli cosa che possa nuocere al Sovrano anche nel caso che essi cadano prigionieri di guerra.

ART. 5.^o

Verso gl'inferiori

Il superiore nell'esercizio della sua carica non userà mai coll'inferiore parole sconvenienti, o tratti inurbani. Il percuotere, soprattutto, è severamente proibito.

L'inferiore che ricevesse simili trattamenti potrà porgere i suoi richiami nel modo che verrà stabilito nel § 4, parte 1.^a, non però mai ribellarsi, e contraccambiare col superiore gli atti e le costumelle che ne avesse patito.

Il superiore terrà per assioma, che se l'aver a nemico qualche persona invidiosa, o di spirito ingrato, suol esser proprio dell'uomo di merito, l'esser poi invidia a tutti in generale è proprio dell'uomo, o per mal animo, o per men giusto criterio, incapace del militare comando.

Il superiore si acquista l'affetto e la stima degl'inferiori spiegando una volontà ferma e decisa, una giustizia pronta, imparziale ed efficace, una condotta esemplare, un contegno dignitoso, un imperar breve e positivo, e soprattutto una compiuta perizia ed istruzione negli uffizi del suo grado, ed un coraggio ad ogni prova negli incontri col nemico.

Il superiore perde questo affetto e questa stima coll'agognare il favore di tutti colla troppo facile indulgenza, colle troppe cedere, col permettere che un inferiore qualunque carpisca esclusivamente la sua fiducia, padroneggi la sua mente, diventi l'arbitro d'ogni cosa, con un contegno volgare, o di smodata alterigia, coll'eccedere nella collera, colla troppa dimistichizza, e colle vane dicerie in servizio.

Il superiore deve invigilare qual padre sulla condotta privata dei militari soccorrendo la poca loro esperienza con amorevoli consigli, e mostrarsi sollecito nella conservazione della loro salute, prendendo tutte le precauzioni igieniche costituibili colle esigenze del servizio; e vedendo insorgere fra i suoi subordinati qualche germe di discordia, o di gelosia, egli dovrà estirparlo fin dal suo nascere, e reprimere severamente l'irrequieto promotore di discordanze.

ART. 6.^o

Verso i superiori

L'inferiore debbe una pienissima obbedienza al suo superiore, ove si tratti di servizio, di buon ordine e di buon costume; gli deve pure non solo il rispetto, ma estremo deferenza.

Un tale rispetto vuole usarsi al pari che in servizio nei luoghi pubblici, vale a dire nei caffè, nei teatri ed anche nelle private adunanze; consiste negli atti d'urbanità e di deferenza, di cui l'inferiore sarà tanto più scrupoloso osservatore, in quanto che il superiore sarà di maggior dignità insignito.

L'inferiore deve cercare di cattivarsi l'animo del superiore, non con una bassa adulazione, che lo renderebbe degno di dispregio, ma colla docilità, con ogni maniera di buon costume, e col non spariarne, o censurarlo gli ordini, coll'astenersi dal riferire a persone estranee al Corpo, cui appartiene, quanto si succede, e col mostrarsi alieno da raggiiri diretti a menomare la stima, cui ogni superiore ha preciso diritto, e soprattutto coll'essere esatto in ogni suo dovere militare.

L'inferiore potrà convincersi colla propria esperienza, che i buoni militari non si mostrano mai infastiditi, nè dei loro Capi, nè degli ordini che ne ricevono.

439
694
1148
1086
3985
113
1330
3884
3554
10
1045



regio Eser-
ali.
militare può essere
mento.
terza, articoli 576, 577 e

I cattivi invece, i pigri e gl'ignoranti sono sempre i primi a sentenziare sur ogni cosa, ed i più covrivi alle maldicenze, sospettosi di tutto, seminatori di pernicioso sizzania fra compagni, debbono tenere per vera peste da stradicarsi in ogni corpo della milizia.

Art. 7.^o

Verso gli eguali

La facile convivenza cogli eguali è dote pregievolissima sempre stata tenuta in gran conto fra le persone addeite alla milizia, epperò tutti i militari in generale, ed in specie quelli di uno stesso corpo, devono considerarsi come membri di una sola famiglia, procurare di vivere in buona armonia, non essere invidiosi dei meriti altrui, ed astenersi non solo da azioni e parole che possano generare risentimenti e dissapori, ma altresì sostenersi reciprocamente, e rendersi quegli scambiabili servizi atti a vieppiù stringere fra loro i legami che devono unirli.

Art. 8.^o

Verso i cittadini

Il militare, appunto perchè veste una divisa che gli procaccia rispetto, non deve macchiarla, usando modi inquieti e violenti, e correndo precipitoso alle risse.

Il Sovrano gli affida un'arma unicamente per difendere il Trono e lo Stato; il servirsiene per sostenere prepotenze, e per spaventare o ferire persone inerme si riputerà il colmo della viltà, e meriterà severissima punizione.

Il militare deve rispettare la proprietà altrui, non danneggiarla e non pretendere oltre a quanto gli è dovuto secondo i regolamenti.

Il militare comandato per mantenere il buon ordine e per reprimere disordini, eseguirà strettamente la ricevuta consegna, astenendosi dalle parole oltraggiose e dai modi violenti oltre il bisogno; e, qualora egli sia incaricato dell'arresto o custodia di qualche persona, prenderà le precauzioni necessarie per assicurarsene, senza malmenarla inutilmente.

Qualora anche non comandato si trovi accidentalmente presente ad un disordine, egli dovrà immediatamente adoperarsi per raffrenarlo.

Art. 9.^o

Verso il proprio stato

Ogni militare dovendo aver a cuore di contribuire personalmente a mantenere la professione delle armi in quel grado di stima e di rispetto, in cui a buon diritto fu sempre tenuta, procurerà di serbare ognora un contegno decoroso secondo il suo grado e la sua condizione, di usar molli e parole urtane, di astenersi dagli schiamazzi e motteggi ad alta voce, sì nelle strade che nei siti di pubblica adunanza, di frequentar luoghi e persone degne di lui, fuggendo la compagnia di quelle che non godono della pubblica stima, e massime di quelle del sesso di riputazione dubbia, colle quali sarebbe scandaloso l'aver qualche convivenza.

I debiti, il giuoco, gli eccessi del bere sono cose indegne di chi veste la militare divisa, e perciò da fuggirsi scrupolosamente.

Art. 10.^o

Verso la disciplina

Non havvi disciplina senza la stretta osservanza de' doveri militari, e senza la responsabilità e l'obbedienza prescritta nell'ordine gerarchico della milizia; senza la disciplina gli eserciti altro non sono che disordinate turbe d'uomini armati.

Landò le me omne infrazioni a questi doveri hanno sempre una somma importanza. L'esperienza poi insegna, che il militare amante del suo stato, e diligente in tempo di pace, riesce sempre valoroso in guerra.

All'incontro il pigro, l'ignorante e lo svogliato, suole intirarsi nel pericolo, o per lo meno si lascia sbattere l'animo da primi stenti e dalle prime fatiche; adopera ogni arte per cacciarsi in qualche condizione di nequitoso riposo, ove diretta la vergogna del suo corpo, ed invece di aiuto, un vero peso al suo Principe ed allo Stato.

Art. 11

Progressione della subordinazione

La subordinazione ed obbedienza prescritta all'articolo precedente sarà dovuta dall'inferiore al superiore a norma della progressione seguente:

Soldato

Bass'Ufficiali { Appuntato
Vice brigadiere
Brigadiere
Brigadiere Maggiore
Maresciallo d'alloggio
Furiere di squadrone
Furiere Maggiore

Ufficiali

{ Sottotenente
Luogotenente in 2.^o
Luogotenente in 1.^o
Capitano in 2.^o
Capitano in 1.^o
Maggiore
Tenente Colonnello
Colonnello
Maggior Generale
Luogotenente Generale
Generale
Maresciallo

I Brigadieri furieri sono considerati come Brigadieri.

DOVERI SPECIALI DEL SOLDATO

Art. 271

Qualità ed obblighi del Soldato

Il Soldato deve procacciare il bene del Regio servizio in tutto ciò che da lui può dipendere, impiegando a tal fine tutte le sue cognizioni ed ogni sua abilità senza riserva in qualunque arte o professione.

Affezionato alla sua condizione, egli deve porre ogni cura onde approfittare delle istruzioni e dei militari esercizi per rendersi utile. Anche il leggere e scrivere sono prerogative che deve cercare di acquistare, sia perchè da esse può dipendere la futura di lui sorte, sia perchè possono metterlo in grado di rendere più importanti servizi.

Art. 272

Cura della propria salute

Ogni Soldato è tenuto ad aver cura della propria salute, onde essere sempre in istato di prestare al Re il dovuto servizio e non perdere l'occasione di farsi onore.

La nettezza e la moderazione sono i mezzi più sicuri per conservarsi sano. Accedendo ad un Soldato di ammalare, egli deve farne partecipe il suo brigadiere di squadra, senza che una insana avversione all'ospedale gli faccia nascondere alcuna cosa.

Egli deve riflettere che il male in sul principio si guarisce sovente con poco, che l'ospedale è il luogo della Sovrana munificenza destinato per la di lui guarigione, e dove egli trova a suo sollievo i chirurghi, gl'infermieri, le medicine e quanto è necessario agli ammalati.

Qualora gli mancasse qualche cosa, egli può fare le sue lagrime al Direttore dello spedale ed al capitano d'ispezione.

ART. 270
Cura del corredo

Il Soldato deve incessantemente tener conto della sua divisa, delle armi, della munizione, della bardatura del proprio cavallo e di tutto il suo corredo, il quale si compone nel modo prescritto dai relativi regolamenti e disposizioni ministeriali.

Egli non deve impegnare, vendere o cambiare verun oggetto, ma averne la massima cura onde nulla smarrire, e tenere ogni cosa sempre pulita ed in tale stato che ne possa far uso ad ogni istante, e sia in caso di mettersi in marcia sul momento sì di giorno che di notte con tutto il suo bagaglio.

Se nella divisa o negli altri effetti di vestiario, di armamento e di bardatura egli scorge qualche piccola rottura, deve subito raggiungerla egli stesso e, se il danno è tale che egli non possa ripararlo, deve farne rapporto al Brigadiere di Squadra perchè si provveda sollecitamente.

ART. 271
Cura delle armi e della buferteria

Per conservare nette le sue armi ed i vari pezzi di ferro e d'ottone, il Soldato, tosto servitose, deve forbirli con un panno, ed osservare nel pulirli tutti i metodi che gli sono stati insegnati, secondo le Istruzioni a tale riguardo.

Il Soldato deve inoltre conoscere pienamente la proprietà di tutti i pezzi delle sue armi, la maniera di smontarli e di riunirli, come anche l'oggetto, l'effetto e la denominazione d'ognuno di essi. Egli dovrà aver cura che gli oggetti della buferteria siano sempre imbiancati od incerati a dovere, secondo la loro qualità.

Deve conoscere l'uso delle parti componenti la bardatura del cavallo, il modo di mantenerla in buono stato, e la loro particolare denominazione.

Le carezze e gli altri pezzi di cuoio che più facilmente possono guastarsi, non essendo coloriti né incerati, saranno unti con grasso non salato.

ART. 272
Maniera di portare ed aggiustare gli effetti di vestiario e le armi

L'elmo, il *chakat* ed il berretto di fatica si portano dritti, ed a piombo in modo, che la linea di mezzo della visiera corrisponda alla linea del naso.

Gli orecchioni, catenelle e soggoli allorchè portati sotto il mento devono stare indietro delle guancie, ed annodati stretti al viso, diversamente i soggoli e gli orecchioni appoggiano sulla visiera, e le catenelle sono appesi agli ap oiti uccini.

Le cravatte non deve lasciar apparire il collo della camicia, ed essere sufficientemente serrata, onde non si apra nella affibbiare coi fermagli la goletta dell'abito.

L'abito e la giubba saranno abbottonati in tutta la loro lunghezza, e tirati verso i fianchi onde non facciano pieghe.

Le due linee di bottoni devono discendere verticalmente in modo che terminino ad egual distanza dalla cucitura di mezzo dei pantaloni.

Le spalline devono coprire orizzontalmente le spalle, senza pendere avanti o indietro.

I pantaloni appesi alle bertelle, ed affibbiati di dietro, saranno calzati in modo da non impedire il movimento delle gambe nella posizione dell'uomo a cavallo, essi cuopriranno il collo e la noce del piede, e saranno ritenuti da sottopiedi in cuoio non più lunghi di quanto è d'uopo.

La calzatura e gli speroni saranno sempre lucidi. Il ciaturino della sciabola è cinto intorno ai fianchi, passando sotto le falde del vestito in modo che l'asse del fermaglio si trovi nella direzione della cucitura dei pantaloni.

La sciabola sta appesa alle carezze del ciaturino, la mince delle quali deve essere lunga sì che l'uomo inchinandosi leggermente possa impugnare la sciabola.

A piedi la sciabola è appesa all'ancino coll'elsa rivolta in dietro. La dragona è appesa all'unione delle branche vicino al pomo dell'elsa.

Il porta-giberna appoggia sulla spalla destra, ed è aggiustato in modo che la parte superiore della giberna sia all'altezza del gomito destro del Soldato.

Il porta-carabina deve essere bastantemente lungo onde il Soldato possa mettersi facilmente alla posizione di punta. Le fibbie passanti in metallo sono all'altezza medesima di quelle del porta-giberna.

Quando il Soldato non ha la carabina appesa, deve assicurarla all'anello sinistro che sostiene la giberna.

La carezza che ritiene la bacchetta è assicurata al bottone che unisce il porta-giberna al porta-carabina.

Nello stesso bottone si farà passare l'anello della catenella, a cui si è appesa la spilla a fionne, la quale sta piantata nella corrispondente bottoniera.

I Soldati che montano la guardia a piedi fuori del Quartiere hanno il mantello arroccato ad armacollo da destra a sinistra.

ART. 273
Cura del cavallo

Il cavallo è l'abituale compagno del Soldato di cavalleria; nei momenti i più decisivi della di lui vita, l'aiuta ad affrontare e vincere i pericoli, e lo porta alla gloria.

Questi motivi, indipendentemente dall'obbligazione di compiere al proprio dovere, debbono indurre il Soldato ad affezionarglisi, a risparmiarlo ed a ben governarlo. Anche il prezzo considerevole del cavallo impone al Soldato il dovere di averne la maggior cura per conservarlo lungamente.

Il cavaliere deve conoscere la natura e l'indole del suo cavallo, trattarlo secondo le medesime e non malmenarlo mai, ma bensì usare pazienza e buone maniere per ammaestrarlo e vincere la cattiva indole.

Per mantenerlo sano e vigoroso egli deve nettarlo con diligenza.

ART. 274
Attenzioni che deve avere dopo una fatica

Dopo una forte cavalcata il Soldato strofina bene il suo cavallo, gli lava gli occhi, la bocca, il fodero e l'ano, e nettagli i piedi, togliendone via la terra e le piccole pietre che si fossero introdotte tra la suola ed il ferro o nel fettone. Non deve dare al cavallo né a mangiare né a bere finchè gli cessi il sudore, e più non isbuffi.

Qualora sia obbligato ad attaccare il cavallo in qualche luogo per occuparsi di altri suoi doveri, e-li ha cura di allacciarlo in alto acciocchè non si rotoli nella terra, e di non legarlo all'albero detto acacia, dannosissima essendone la corteccia al cavallo.

ART. 275
Suoi doveri quando il cavallo cade ammalato

Se il cavallo è ammalato o ferito, o dimostra soltanto avogliatezza nel mangiare o nel bere, il Soldato senza dilazione ne fa rapporto al Brigadiere di guardia alla scuderia ed a quello della Squadra, indicando le ragioni del male che gli possono essere note.

ART. 276
Essendo isolato

Non essendovi subito il Veterinario, e trovandosi il cavaliere isolato, egli deve dare al cavallo quei primi soccorsi che l'esperienza e gli insegnamenti ricevuti al Corpo gli avranno fatto conoscere spediti, avvertendo nel secondo caso di non mancare di avvertirne subito il Commissario di Guerra, se vi si trova, oppure quell'Autorità locale che ne farà le veci, onde ottenere prontamente quegli ulteriori provvedimenti, che saranno di maggior convenienza.

Allorchè un cavallo è travagliato da dolori, locchè si scorge dalla sua inquietudine, si deve far passeggiare al trotto moderato per qualche tempo e stropicciarlo quindi ben bene al ritorno nella stalla.

Essendo isolato egli avrà cura di governare il cavallo, e di nutrirlo nello stesso modo che si usa al Reggimento.

ART. 280
Cura dei cavalli che gli sono affidati per governare

Colla stessa sollecitudine che usa pel cavallo proprio, il Soldato deve prestare pur anco le sue cure a quegli altri di Truppa che verranno consegnati a lui, ed affidati alla sua ispezione e custodia.

ART. 281
Ricordo dispacci o rapporti

Comandato d'ordinanza per portare dispacci o rapporti, il Soldato deve ricevere da colui

che egli rileva, gli ordini, le istruzioni e le notizie occorrenti; non deve trattenerli a capriccio in nessun luogo, e deve aver cura di non perdere le carte e di preservarle dall'umidità.

ART. 282

Modo di consegnarli

Arrestando dispaaci, il Soldato a piedi qualora sia armato di moschetto deve tenerlo al braccio destro, ed i dispaaci nella mano sinistra; giunto alla presenza della persona a cui deve rimetterli, batterà l'estremità della canna colla mano sinistra, quindi presenta i dispaaci e conserva la retta posizione sin tanto che sia congedato, e battendo allora nuovamente colla mano sinistra l'estremità della canna fa il dietro fronte e si ritira.

ART. 283

Facendo funzioni di Vice-Brigadiere

Il Soldato allorché fa le funzioni di Vice-Brigadiere deve mantenere il buon ordine e procurare che gli uomini si contengano decentemente, ed adempiano al loro dovere.

ART. 284

Suoi doveri essendo di guardia

Il Soldato che è di guardia, deve penetrarsi dell'importanza del servizio che gli viene affidato, e considerare che spesso da una sentinella dipende la salvezza della guarnigione: ed alle volte d'un'armata intera.

Egli deve presentarsi colle sue armi in perfetto stato, e durante tal servizio non può allontanarsi per qualsiasi causa dal posto senza ottenerne la permissione dal Comandante.

ART. 285

Essendo in sentinella

Il Soldato che è in sentinella non può abbandonare il posto sotto alcun pretesto prim d'essere rilevato. Qualora venisse dimenticato il cambiarlo ovvero gli occorresse qualche bisogno od accidente, egli dovrà chiamare direttamente la sentinella del posto donde viene il cambio o la più vicina, e così di mano in mano sino al posto principale.

Il Soldato di sentinella dovrà sempre avere l'acciarino scoperto, e tenere l'arma in riposo, meno nei casi in cui gli sarà permesso d'entrare nel casotto, nel quale terrà l'arma al piede.

ART. 286

Essendo rilevato

Il Soldato in sentinella non si lascia rilevare che dal Brigadiere di muta o dall'appuntato che ne fa le veci. La sentinella non si lascerà cambiare o rimpiazzare da nessuno che non sia armato come essa.

Avvicinandosi il cambio la sentinella deve mettersi sul punto ov'è stata condotta, e tenersi coll'arma e col corpo nella posizione prescritta.

La consegna del posto, e la comunicazione degli ordini ed avvertimenti relativi al medesimo, deono farsi esattamente ed in modo che abbiano a sentir solamente colui che è condotto in sentinella ed il conduttore; non devono però i Soldati a tal effetto inclinare il capo l'uno verso l'altro, ma bensì mantenere il corpo diritto; a tal consegna, la sentinella non può ricevere verun cambiamento, se non dal Brigadiere di muta.

Solamente quando la sentinella rilevata si allontani di nove passi, la nuova può muoversi dalla sua posizione andando tre o quattro passi a destra ed altrettanti a sinistra del posto nel quale fu situata; questo posto sarà sempre, qualora trattisi di una porta, a sinistra della persona che entra.

ART. 289

Ritirandosi nel casotto

Quando piove o fa tempo cattivo assai, la sentinella può entrare nel suo casotto o ritirarsi al coperto nel luogo a ciò destinato; essa deve però in tal caso raddoppiare l'attenzione ed uscire quando passa un superiore per rendergli gli onori dovuti al suo grado.

ART. 288

Contegno della sentinella

La sentinella non può mangiare, nè bere, nè fumare, nè deporre in modo alcuno l'arma e tanto meno lasciarsela togliere di mano da qualunque persona di qualsiasi grado, nè permettere che alcuno gli si avvicini di troppo, massimamente di notte, al qual effetto deve procurare, quanto è possibile, che le persone che passano si tengano dal lato opposto al luogo dov'è situata.

Essa non deve prendere da chicchessia la menoma cosa, nè entrare con alcuno in discorso, ma deve indirizzare tutti al capo-posto; interrogata da un superiore deve far risposte brevi, congrue e convincenti.

Trovandosi insieme due sentinelle non devono parlare tra di loro nè oltrepassarsi nel passeggiare, ma bensì andando su e giù in senso contrario stare attenti in guisa che nulla sfugga alla loro vigilanza.

ART. 289

Onori che deve rendere la sentinella

Passando il SS. Sacramento, una Processione, Truppe, ovvero un superiore qualunque davanti ad una sentinella, essa deve recarsi al posto e nella direzione dov'è stata condotta, ed ivi rendere gli onori militari.

Questi onori consistono nel mettersi alla posizione di *hipot'arm'* quando passano Bass'Uffiziali, ed a quella di *Bracc'arm'* quando passano Uffiziali ed altre persone che abbiano diritto al saluto compreso nell'art. 21, e nel mettere il ginocchio a terra pel SS. Sacramento.

Le persone per le quali la sentinella deve chiamare all'armi, sono indicate dal Regolamento pel servizio di Piazza.

Nella Chiesa la sentinella sta in piedi nel luogo indicato, tiene l'arma al piede, s'inginocchia quando la richiedono le funzioni, ed eseguisce inoltre le consegne speciali che le sono date.

Dopo la ritirata sino alla sveglia, se non che passi il SS. Sacramento, e nei posti in faccia al nemico senza eccezione in nessun tempo, non vengono dalla sentinella resi onori militari, ma tutta la di lei attenzione dev'essere rivolta all'oggetto pel quale essa fu posta, nè in veruna occasione essa fa fronte, se non a ciò che in forza della consegna deve fissarne l'attenzione.

ART. 290

Vigilanza

La sentinella non deve tollerare intorno al suo posto immundizie, gridi, rumori, risse, affumamenti o spari di fucile, di razzi o d'altro, nè permettere che si fumi o si abbia fuoco in alcun altro modo, specialmente se trovati ad un ponte di legno o presso cannoni, fieno, legna, paglia o magazzini di munizione.

In nessun caso ed in nessuna maniera non deve sopportare nè insolenze, nè danni.

Essendo concorso di gente ad altro motivo di sospetto deve gridare *All'armi!*

Essendo in sentinella al corpo di guardia il soldato deve impedire che alcuno, compresi gli uomini di guardia, se non che la guardia debba prendere le armi o che debbano essere mutate le sentinelle, si avvicini allo stendardo, alle armi ed alle cose affidatele.

La sentinella posta alla custodia di una casa, baracca, stanza od altro simile edificio deve fare attenzione a chi entra ed esce, specialmente nel tempo in cui è assente colui pel quale la guardia fu stabilita, chiederne il motivo secondo le circostanze, e fermar quelli che desero fondato sospetto, facendo rapporto al momento della venuta del Brigadiere di muta o della persona presso di cui è in fazione.

ART. 291

Avvisa il posto degli accidenti straordinari

Qualora si manifesti un incendio od accada altra cosa importante, la sentinella se non può avvertire il posto deve sparare la sua arma, o quando abbisogni sparare anche tre volte.

Osservando che presso un magazzino di munizioni si sia sparsa polvere o cose simili, ovvero che vi sia qualche pericolo d'incendio, essa è obbligata a darne subito avviso.

ART. 292

Vigilanza sulle opere di fortificazione

Nelle opere esteriori non deve soffrire che alcuno salga sopra le palizzate, i cancelli e le inferriate, o si fermi sopra il bastione, e se mai qualcuno volesse disegnarle le opere, chiamerà subito la guardia per farlo arrestare.

ART. 293

Vigilanza della sentinella di notte tempo

Di notte tempo, vedendosi alcuno vicino, deve gridare *chi va là, alt*, portando l'arma alla posizione di pronti e chiedergli il motivo per cui si trovi colà.

Tale circospezione si deve usare specialmente in faccia al nemico. Essendovi motivo di sospetto, la sentinella deve prendere tosto all'arresto e chiamare gente dal posto, ovvero custodire l'arrestato sino a che sia cambiata, facendolo cocciare a terra, ed avvertendolo che gli farà fuoco addosso se si alza; alla muta ne farà la consegna.

Qualora invece non riceva alcuna risposta, si deve scagliare coll'arma montata sopra colui che non risponde, avvertendolo che se persiste a tacere lo arresterà, e che fuggendo gli farà fuoco addosso.

Se risponde, la sentinella deve accennargli di proseguire e lasciarlo andare pel suo cammino: se però dà qualche sospetto ovvero mostra farsi giuoco della sentinella, essa deve arrestarlo e farne avvertito al più presto possibile il corpo di guardia.

Qualora tentasse di mettere le mani sopra la sentinella, o dandosi alla fuga si rendesse sospetto, essa deve fargli fuoco addosso senza riguardo, massime in faccia al nemico.

Di notte tempo, essa deve stare attenta principalmente ai fossi ed alle strade coperte, intimare a chi compaia di fermarsi, e non ricevendo alcuna risposta fargli fuoco addosso senza riguardo, a seconda delle circostanze e specialmente in faccia al nemico.

ART. 294

Riconosce le Ronde e Pattuglie

Se al grido di *alt, chi va là* vien risposto: un Ufficiale di visita, ovvero la Ronda, od una Pattuglia, se la sentinella è prossima al posto procede come è detto nel Regolamento di servizio militare nelle Divisioni e Piazze.

Qualora il corpo di guardia sia lontano cosicchè riesca inutile il chiamar all'armi, la sentinella deve contenersi con la precauzione e nelle maniere che vennero sopra indicate per gli altri avvicinamenti, e tosto ch'ella stasi messa alla debita posizione grida: *Ronda, ovvero Pattuglia passi*. La Pattuglia o la Ronda devono proseguire la loro strada, e la sentinella le accompagna collo sguardo, volgendosi sempre verso di loro alla stessa posizione di pronti finchè siansi allontanate.

ART. 295

In faccia al nemico

In faccia al nemico le sentinelle e le vedette, come le pattuglie, ed in generale tutti i posti, useranno quelle precauzioni che saranno loro indicate.

Quando nei posti avanzati vengono collocate doppie vedette, esse non debbono al sentir qualche fucilata far fuoco entrambe nel tempo medesimo, ma una di esse deve aver l'arma caricata ed essere pronta al sostegno dell'altra.

Le sentinelle ai posti avanzati non debbono per cattivo tempo mettersi al coperto in alcun luogo, donde non possano tutto esattamente vedere, sentire e scoprire.

Osserveranno inoltre il disposto dagli articoli 5 e 6 del capo I, tit. 7 del Regolamento pel servizio di campagna.

ART. 296

Ulteriori doveri della sentinella di notte-tempo

In campagna dalla ritirata alla sveglia, quando non venga altrimenti ordinato, le sentinelle devono gridare ogni quarto d'ora: *sentinella all'erta*; lo stesso fanno in guarnigione le sentinelle sopra i bastioni; questa chiamata passa da una sentinella all'altra, e quando una manca ne passa l'avviso per mezzo delle altre sino al corpo di guardia o posto, onde se ne possa investigare la cagione; le istruzioni ulteriori in questo proposito sono indicate nel Regolamento pel servizio nelle Divisioni e Piazze.

ART. 297

Sentinelle a cavallo

Le sentinelle a cavallo stanno colla sciabola aguinata, le vedette colla carabina ed in mancanza colla pistola alla mano; esse seguono in ciò che può essere loro comune coll'uomo a piedi le stesse norme prescritte per quest'ultimo; e non è permesso alle sentinelle o vedette a cavallo di scendere dal medesimo.

Per rendere gli onori si posteranno sul luogo stesso ove sono state condotte, osserveranno la retta posizione senza muovere la sciabola dalla spalla, lasciando così oltrepassare la persona a cui rendono gli onori.

ART. 298

Doveri del soldato impiegato nel trasporto della polvere

Il Soldato quando venga impiegato pel trasporto di polvere, ed abbia chiodi o ferri alle scarpe o stivali, deve andarne senza, onde evitare ogni disgrazia.

ART. 299

Sotto le armi

Sotto le armi l'immobilità ed il silenzio sono il primo dovere del soldato, egli non debbe proferir parola, nè far movimento, se non in seguito a comando militare.

Senza aver avuto precedentemente l'assenso del suo superiore immediato, non può mai allontanarsi dal suo posto nè scostarsi dai ranghi.

ART. 300

In marcia

Marciando di notte, nessuno deve permettersi di fumare o battere il fuoco, se ciò non è precisamente concesso dal Comandante, ed essendo in vicinanza del nemico deve ognuno prestare la massima attenzione ai rumori, movimenti ed altri indizi che ne accennassero la presenza, ed usare la massima circospezione per non essere scoperto.

ART. 301

Nella mischia

L'obbligazione di condursi con valore, obbedienza e ferma volontà di servire il Sovrano con tutti i suoi mezzi, senza riguardo alla propria vita, e di osservare ciò che si prescrive al militare nei doveri generali, dev'essere presente al Soldato nel momento della mischia, onde spingerlo a fare il suo dovere da valoroso, ed a prestar attenzione ai comandi e segnali dei suoi superiori in un momento sì decisivo.

Negli attacchi in linea egli non deve mai abbandonare il suo luogo.

Rimasto ferito leggermente egli deve in seguito a fasciatura raggiungere tosto il suo squadrone, e non allontanarsi mai sotto verun pretesto, ommesso per soccorrere feriti, qualora non ne abbia ricevuto l'ordine positivo.

Meno in caso di una grave ferita, il Soldato non deve abbandonare il combattimento di propria volontà, egli deve riflettere che è dovere preciso del superiore l'uccidere sull'istante colui che si mostra se vile al punto di ritirarsi dalla pugna per vergognosa timidezza o per illecita avidità di bottino, o per altri simili motivi disdicevoli, siccome anche colui che in una circostanza così importante ardisce tener discorsi atti a far scemare il coraggio dei suoi compagni, ovvero si rifiutasse spertamente agli ordini del Comandante.

ART. 302

Confidenza nei superiori

Il Soldato deve mostrare agli Ufficiali confidenza ed attaccamento, la salvezza loro dev'esserli cara; deve sostenerli e difenderli, ed in tal guisa agevolare ad essi il modo di giudicare delle intenzioni del nemico o di manovrare e dirigere la Truppa loro.

Egli non deve in alcuna circostanza abbandonare le insegne ed i suoi superiori secondo il suo giuramento.

È ignominiosa mischia per la Truppa il meritare rimproweri a tale riguardo.

ART. 303

Riguardo verso i prigionieri

Non si devono maltrattare i prigionieri, vecchi, donne, ragazzi e le persone inermi: è cosa vile ed inumana l'incrudelire contro gente disarmata.

ART. 304

Deve conoscere i Regolamenti

Ogni Soldato deve procurare di conoscere ed osservare esattamente le discipline stabilite in guernigione ed in campagna, e tutti i precetti del presente Regolamento contenuti tanto in questo paragrafo riguardante il Soldato, quanto nelle altre parti per ciò che può spettargli, e specialmente nei doveri generali, e procacciarsi quelle cognizioni che possono renderlo atto all'avanzamento.

ART. 305

Essendo comandato d'ordinanza

Essendo comandato d'ordinanza presso un superiore, fa servizio in montura con sciabola e giberna, e se vi passa la notte porta seco lo zaino ed il fucile.

Il Soldato d'ordinanza non deve mai allontanarsi dalla casa del superiore a cui è destinato; dipende intieramente dal medesimo, e lo segue ogni qualvolta uscendo esso per affari di servizio gli ordini di accompagnarlo; in tale caso egli si tiene sempre a rispettosa distanza.

DEI REATI E DELLE PENE

(estratti dal Codice penale Milit. in data 1° ottobre 1859).

Parte I Libro 1°

CAPO 1° (TITOLO II°)

Del Tradimento

71. Sarà reo di tradimento e punito di morte, previa degradazione, il militare che porterà le armi contro lo Stato.

72. Sarà punito colla stessa pena il militare, che:

1. Avrà abbandonato al nemico, od a qualsivoglia altra persona nell'interesse del nemico, l'esercito od una frazione di esso, di cui avesse il comando, la piazza o posto qualunque stategli affidato, o le provviste dell'esercito in armi, munizioni, viveri o danaro;

2. Farà in qualsivoglia modo conoscere al nemico gli stati o la situazione dell'esercito, i piani delle fortezze, arsenali, porti o rade, degli accampamenti o posizioni, la parola d'ordine o di campagna, il segreto del posto, d'una operazione, spedizione o trattativa, ovvero lo stato delle provviste in armi, munizioni, viveri o danari;

3. Avrà fatto in qualunque modo conoscere al nemico le carte topografiche, i profili o rilievi di terreno che gli fossero affidati, o che con violenza, artificio o corruzione avesse potuto sottrarre;

4. Avrà partecipato a complotti o fatto tumulto in faccia al nemico o in una piazza assediata per costringere il Comandante a retrocedere od arrendersi o capitolare, ovvero provocherà alla fuga od impedirà alla truppa che si ramodi, o spargerà notizie tendenti ad incutere lo spavento ed il disordine nelle file;

5. Esporrà con un fatto od omissione l'Esercito od una parte di esso a qualche pericolo, od avrà impedito il buon esito d'una operazione militare, od in qualsivoglia modo torrà o tenterà di togliere all'esercito o ad una parte di esso alcuna mezzo di agire contro il nemico, o faciliterà a questo il modo di meglio difendersi o maggiormente nuocere;

6. Ricuserà di prestar obbedienza nello scopo di tradire all'ordine di combattere, si sarà dato alla fuga o si sarà tenuto a parte fuori della mischia.

73. Il militare che, nell'intenzione di tradire entrerà in qualunque modo in intelligence o corrispondenza col nemico, la quale possa arrecar danno, sarà punito colla pena contemplata nell'articolo 71.

Se la corrispondenza od intelligence si fosse ristretta a mere offerte di servizi qualunque al nemico non ancora accettate od eseguite, la pena sarà diminuita da uno a due gradi; se invece la corrispondenza o intelligence fosse stata di natura da non poter recar danno, la diminuzione della pena sarà da due a cinque gradi.

74. Il militare che, senza intenzione di tradire, farà in qualunque modo che le notizie o carte menzionate nei numeri 2 e 3 dell'art. 72, ovvero le corrispondenze od intelligence di cui nella prima parte dell'art. 73 pervengono al nemico, o se questi con tal mezzo ottiene istruzioni dannose alla situazione militare o politica dello stato, sarà punito, secondo la diversità dei casi, colla reclusione militare non minore d'anni cinque.

La stessa pena sarà inflitta al militare, che senza intenzione di tradire, ma per negligenza o motivi inescusabili, avrà commesso alcuno dei reati previsti dal n. 3 del citato art. 72.

75. Il militare incaricato del deposito di piani di fortificazioni, di arsenali, di porti o di rade, che avrà comunicati detti piani ad un agente qualunque di una potenza neutrale od alleata, sarà punito colla reclusione militare non minore d'anni quattro.

Incorrerà nello stesso reato e nella stessa pena quel militare che, per mezzo di frode, corruzione o violenza, si sarà procurato i detti piani e li avrà come sopra comunicati.

76. Il militare che, senza essere depositario, o senza aver conseguito per mezzi illeciti le carte di cui nel precedente articolo, le avrà comunicate agli agenti di una potenza estera neutrale od alleata, sarà punito colla reclusione militare non maggiore d'anni cinque.

CAPO III.

Di alcuni reati in servizio.

95. La sentinella o vedetta collocata innanzi ad un posto o corpo qualunque di militari esposti agli attacchi del nemico ed in un sito forte assediato od investito che non eseguirà la consegna ed abbandonerà il luogo in cui fu collocata, sarà punita di morte, qualora la sicurezza del posto, del sito forte o dei militari sia stata compromessa.

Se la menovata sicurezza non sia stata compromessa o la sentinella sia trovata addormentata, o si lasci senza necessità rilevare da altri che dal caporali della guardia di cui fa parte, incorrerà nella pena di tre a dieci anni di reclusione militare.

96. La sentinella o vedetta collocata alla guardia di parchi d'artiglieria, di convogli e magazzini di munizioni da guerra, arredi, viveri o foraggi, che abbandonerà il suo posto, o sarà trovata addormentata, o comprometterà in qualunque altro modo la sicurezza di detti effetti, sarà punita colla reclusione militare estensibile secondo i casi, ad anni sette.

97. La sentinella o vedetta che fuori dei casi di cui nei precedenti due articoli abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla consegna, o sarà trovata addormentata, seggolerà alla pena del carcere militare estensibile al minimo della reclusione militare secondo le circostanze.

98. I militari che essendo preposti di guardia a cosa determinata l'avranno devastata, distrutta o rubata, saranno puniti per la rivelata consegna colla reclusione militare non minore di anni cinque senza pregiudizio delle ulteriori pene incorse per un tal fatto.

99. Il militare che, in presenza del nemico, senza ordine od autorizzazione abbandonerà il posto ove era di guardia o di servizio, e violerà l'arula consegna, sarà punito di morte, se detto posto o consegna arretrano per oggetto la sicurezza d'una piazza o di militari esposti agli attacchi del nemico.

In tempo di guerra, ma fuori della presenza del nemico, il militare che avrà abbandonato il suo posto o violata l'arula consegna, incorrerà nella pena di tre a cinque anni di reclusione militare. Se il colpevole è capo di posto o comandante di militari distaccati in un forte, questa pena non sarà minore di anni quattro estensibile a dieci.

100. In tempo di pace il reato previsto nel precedente articolo saranno puniti col carcere militare da due mesi ad un anno.

Se il colpevole era capo di posto o comandante, gli sarà inflitto il massimo della pena, ed essa potrà estendersi, se ufficiale, alla reclusione militare per anni tre.

101. Nelle piazze dichiarate in stato di guerra, o nei corpi in presenza del nemico, il militare che scientemente o senza legittimo impedimento non si reccherà al suo posto in caso di allarme o quando si fosse battuto a raccolta, sarà punito colla reclusione militare da un anno a cinque.

102. Il militare che si sarà introdotto senza autorizzazione nei luoghi dove siano state poste salve-guardie, sarà punito col carcere militare, estensibile ad anni tre di reclusione militare, salvo le maggiori pene in cui possa essere incorso nel caso di violenza verso le salve-guardie.

103. Il militare che essendo di guardia di picchetto od in qualsiasi servizio sotto le armi, sarà trovato ubriaco, ovvero si presenterà in stato di ubriachezza per fare taluno dei detti servizi, sarà punito col carcere militare da due a sei mesi.

104. Il militare che avrà lasciato fuggire, favorito o procurato in qualunque modo la fuga di un arrestato soggetto alla giurisdizione militare, o lo avrà nascosto o fatto ascendere, sarà punito colla reclusione militare estensibile ad anni dieci, avuto riguardo al reato imputato al fuggitivo od alla condanna dal medesimo sofferta. Se il reato sovra indicato avrà avuto per oggetto un prigioniero di guerra, la pena sarà della reclusione militare non maggiore di anni cinque.

Qualora la fuga sia occorsa per negligenza, si applicherà la pena del carcere militare più o meno estesa secondo la gravità delle circostanze.

105. Il militare, che in tempo di guerra o di rivolta, incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro dispaccio qualunque, volontariamente ne avrà rotto il sigillo o non lo avrà rimesso alla persona cui sarà diretto, o che trovandosi in pericolo di cader prigioniero o di esser sorpreso dai rivoltosi o ribelli, non tentasse in ogni modo e ad ogni costo di distruggerlo, sarà punito di morte o con quel suo fallo avrà compromessa la sicurezza dello Stato e dell'Esercito, o di una parte qualunque di essi, salvo le disposizioni relative al tradimento.

Qualora non vi sia stato o non vi potesse esser danno, la pena sarà diminuita da due a quattro gradi.

106. La pena, di cui nell'alinea dell'articolo precedente, verrà pronunciata contro il militare che in tempo di guerra o di rivolta non avrà custodito gelosamente, ovvero avrà smarriti il menovati ordini o dispacci.

Se vi saranno circostanze attenuanti, potrà la pena anzidetta essere ulteriormente diminuita sino al minimo della reclusione militare.

107. In tempo di pace il militare che, incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro dispaccio qualunque, ne avrà rotto il sigillo, incorrerà nella pena della reclusione militare da tre a cinque anni.

Se invece lo avrà smarrito o trascurato di gelosamente custodirlo o di consegnarlo alla persona cui era diretto, sarà punito col carcere militare o col minimo della reclusione militare.

108. Il militare che maltratterà, ritarderà ed arretrerà con violenza e dolosi rapporti, aiutanti di campo, ufficiali dello stato maggiore, corrieri, ordinanze, pedoni, messaggeri, spediti con ordini o dispacci per servizio militare, sarà punito con cinque anni di reclusione ordinaria estensibile ai lavori forzati a tempo, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fosse incorso per fatti maltrattamenti.

In tempo di guerra la pena sarà dei lavori forzati, che potrà estendersi anche alla morte, previa degradazione, qualora la sicurezza dello Stato, o dell'Esercito, o di una parte qualunque di essi sia stata compromessa; quest'ultima pena sarà sempre inflitta se il reato fu commesso con intenzione di tradire.

CAPO IV.

Della disobbedienza, rivolta, ammutinamento ed insubordinazione.

109. Qualunque rifiuto d'obbedienza agli ordini di un superiore è reato. Esso sarà punito col carcere militare non maggiore di mesi sei.

Qualora il rifiuto di obbedienza sia fatto da chi è in servizio ed in presenza di truppa riunita, potrà la pena estendersi anche al minimo della reclusione militare.

Qualsiasi richiamo non dispensa dall'obbedire, né sospende l'esecuzione dell'ordine.

I richiami dovranno presentarsi alle autorità superiori nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

110. Sono considerati rei di rivolta i militari che, in numero di quattro o più, rifiuteranno, essendo sotto le armi, di obbedire alla prima intimazione dei loro superiori, ovvero prenderanno le armi senza essere autorizzati ed agiranno contro gli ordini dei loro capi.

Gli agenti principali saranno puniti colla pena di morte, e i loro complici andranno soggetti alla pena della reclusione militare da tre a dieci anni.

Se non vi fu concerto o se i colpevoli non ascendono al numero di quattro, si applicheranno loro secondo i casi le pene del rifiuto d'obbedienza o di insubordinazione.

111. Colle stesse pene, diminuite però da uno a tre gradi, saranno puniti i militari che in numero di otto o più, abbandonandosi ad eccessi e violenze, rifiuteranno di disperdersi o di entrare nell'ordine al comando di un superiore, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fossero incorsi per eccessi o violenze che avessero commessi.

112. Sono considerati rei in stato di ammutinamento i militari che fuori dei casi contemplati dall'articolo 109, in numero di quattro o più si rifiuteranno di eseguire un ordine, o si astineranno dal fare una domanda, o porgerne una rappresentanza o lagnanza, tanto a voce che per iscritto o saranno puniti gli agenti principali colla reclusione militare estensibile a cinque anni, e gli altri coinvolti colla pena del carcere militare non minore di mesi sei estensibile al massimo.

L'ammutinato che cederà alla prima intimazione andrà esente da pena, quando però fosse stato agente principale o uno fra di essi, la pena sarà del carcere militare non maggiore di mesi sei.

113. Qualunque militare che, trovandosi presente ad un ammutinamento o ad una rivolta, non farà uso di tutti i mezzi da lui dipendenti per impedirli, sarà punito secondo la gravità del caso ed il di lui grado nella milizia, col carcere militare, ovvero colla reclusione militare estensibile ad anni cinque.

Incorrerà nella stessa pena il militare che, quantunque non presente al fatto, non ne avrà informato l'Autorità superiore appena che ne avrà avuto notizia.

114. Sarà punito di morte il militare che in qualunque siasi modo forzerà, in presenza del nemico, una consegna che abbia per oggetto la sicurezza dell'esercizio, o di una piazza assediata, o di altro posto militare, o quelli di parchi d'artiglieria, cassa militare, viveri, foraggi od altri oggetti relativi al servizio.

Se tuttavia con tale reato non sarà stata compromessa la sicurezza dell'esercito, piazza o posto sovranidetti od impedita qualche operazione militare, la pena sarà di tre a dieci anni di reclusione militare.

Se il reato è commesso fuori della presenza del nemico, o in tempo di pace, o con altre circostanze attenuanti, la pena della reclusione militare potrà essere ridotta ad un anno od anche al carcere militare non minore di mesi sei.

115. Il militare, che si renderà colpevole di vie di fatto a mano armata verso una sentinella od una vedetta, sarà punito secondo le circostanze col massimo della reclusione militare o con la morte. Le stesse pene saranno inflitte se le vie di fatto siano commesse da cinque o più militari benché a mano non armata.

Se le vie di fatto saranno invece state commesse da due o più militari a mano non armata, la pena sarà della reclusione militare da cinque a dieci anni.

Se da una sola persona a mano non armata, si applicherà la stessa pena da uno a cinque anni. Essa sarà pure applicata da uno a tre anni in caso di insulti con soli gesti o parole o di semplice resistenza.

116. I militari colpevoli d'attacco o di resistenza alla forza armata, se in riunione di tre o più a mano armata, saranno puniti colla reclusione militare da tre a dieci anni; se a mano non armata da uno a tre anni.

Se l'attacco o resistenza non commessi da uno o due persone a mano armata, la pena sarà del carcere militare non minore di un anno, o della reclusione militare da uno a tre anni; se sono invece commessi a mano non armata si puniranno col carcere militare da due a sei mesi.

117. Nei casi preveduti negli articoli precedenti di questo capo si farà sempre luogo alle maggiori pene in cui gli incolpati fossero incorsi qualora i fatti in detti articoli contemplati costituissero altro più grave reato.

118. Il militare che per qualsivoglia motivo commetterà vie di fatto, insulti o minacce contro il superiore in grado o nel comando, incorrerà nel reato di insubordinazione.

119. Si avranno per vie di fatto l'omicidio, ancorchè mancato o tentato, e le ferite o percosse a risultamenti qualunque, benché commessi senza armi, egualmente che qualsiasi tentativo di offendere con armi.

120. Il militare colpevole di vie di fatto contro un superiore in grado o nel comando, sarà punito di morte se il superiore è ufficiale, e con la reclusione militare da cinque a venti anni se lo stesso superiore è sott'ufficiale o caporale.

Non di meno se il sott'ufficiale o caporale è capo di posto o comandante di un distaccamento, drappello o pattuglia, la detta pena non potrà essere minore di anni dieci.

Il capo del completo in tempo di pace sarà punito colla reclusione militare per anni 15; se in tempo di guerra, colla pena della morte, previa la degradazione.

145. Il militare che avrà provocato, consigliato o favorito la diserzione sarà punito colla stessa pena del disertore.

Qualora la diserzione fosse accompagnata da circostanze aggravanti, sarà pure inflitto a chi l'avrà provocata, consigliato o favorito il relativo aumento di pena, purché il concorso di quella circostanza si fosse da lui previsto o potuto prevedere.

146. Il militare che diserterà, asportando e dopo aver altrimenti consumati denari, di cui in ragione della sua qualità o di speciali funzioni era responsabile verso il corpo, o lo Stato, ovvero verso il suo superiore, incorrerà nella pena della reclusione ordinaria; ed ove la somma asportata o consumata superi le lire cinquecento, la pena sarà dei lavori forzati a tempo.

Se invece una tal somma sia inferiore a lire cinquanta, la pena sarà della reclusione militare da due a tre anni.

147. Se la diserzione contemplata nell'articolo precedente sarà accompagnata con una o più delle circostanze aggravanti previste in questo capo, la pena della reclusione militare non sarà mai minore di anni quattro, e potrà secondo i casi essere estesa fino ad anni otto.

Quella della reclusione ordinaria non sarà mai minore d'anni cinque, e quanto ai lavori forzati sarà sempre maggiore di anni dieci.

148. Se prima che sia compiuto il tempo in cui la diserzione è di pieno diritto incorsa, il militare accente si presentasse ad una autorità qualunque dichiarando volersi restituire al corpo, distaccamento, istituto, stabilimento od ufficio militare cui appartiene, e presso del quale è comandato, e vi si rendesse realmente nel modo e nei termini che gli fossero dall'anzidetta autorità prescritti, andrà esente dalla pena della diserzione, e potrà soltanto essere sottoposto a castighi disciplinari; ove la dichiarazione di diserzione fosse già fatta, si avrà come non avvenuta.

CAPO VI.

Della subornazione.

149. Il militare che con promesse, doni, artifizi o in qualsivoglia altro modo atto a pervertere avrà istigato o tentato di indurre militari a commettere un reato contemplato nel presente Codice, incorrerà nel reato di subornazione.

151. Il subornatore sarà considerato e punito come reo di tentativo, qualora la subornazione non abbia avuto effetto per mancanza di accettazione.

Qualora vi sia stata accettazione, il colpevole sarà considerato come mandante, e punito secondo la diversità dei casi, a termini degli articoli 24, 27 e 29.

CAPO VIII.

Degli atti di violenza commessi in occasione d'alloggio militare o nell'esecuzione di un ordine o di una consegna.

155. Il militare, che costringerà l'albergatore a dargli più di ciò che gli è dovuto, sarà punito col carcere militare, salvo le pene maggiori in caso d'altri speciali reati.

156. Il militare che nell'esecuzione d'un ordine o d'una consegna commetterà senza autorizzazione e necessità vie di fatto contro qualsiasi persona, incorrerà, secondo la diversa gravità di esso, nelle pene stabilite dall'art. 151.

Se lo vie di fatto non avranno cagionata lesione, si potrà discendere a puniti disciplinari.

157. Il militare che chiamato ad impellire o reprimere un pubblico disordine, senz'esservi stretto da necessità farà uso delle sue armi, od ordinerà ai suoi subordinati di farne uso prima che vana stata fatta tre intimazioni, sarà punito con la morte se vi furono omicidii o ferite prevedute dall'articolo 228, ovvero se più di cinque persone avranno riportato ferite contemplate negli art. 228 e 219, e se la di lui provocazione fu causa di resistenza o rivolta che abbia arrecato alcuno dei danni sovra indicati.

Fuori di questi casi il colpevole andrà sottoposto alla pena della reclusione militare da cinque anni a quindici.

Questa pena potrà, se vi saranno circostanze attenuanti, essere diminuita da uno a due gradi pel militare che in quella faccenda non avesse il comando.

CAPO IX.

Delle ferite o percosse tra militari.

158. Le ferite o percosse in rissa tra soldati o militari di grado eguale, che non abbiano cagionata una malattia od incapacità di servizio oltre li giorni trenta, e non siano state fatte con coltello, con arma da fuoco, o di genere proibito, saranno punite col carcere militare estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni tre.

159. Le ferite o percosse, di cui nel precedente articolo, guarite fra giorni cinque, come pure le semplici ingiurie ed offese fra militari di grado eguale, o fra soldati appartenenti allo stesso corpo

saranno punite con pena disciplinari dal rispettivi loro comandanti, i quali provvederanno pure economicamente pel risarcimento dei danni.

Se il fatto seguita fra militari appartenenti a' corpi diversi, provvederà l'autorità superiore militare del luogo.

Nella stessa conformità si potrà, se la parte lesa ne fa istanza, provvedere in ordine alle ferite o percosse sanabili fra giorni cinque, come pure alle semplici ingiurie ed offese commesse da militari, essendo in marcia, a danno di persone estranee alla militia.

CAPO X.

Della mutilazione volontaria.

160. Il sott'ufficiale, caporale o soldato che per mutilazione volontaria o per indisposizione maliziosamente procurata, sarà divenuto incapace di proseguire nel militare servizio, sarà punito colla reclusione ordinaria da tre a cinque anni.

In tempo di guerra la pena sarà della stessa reclusione non minore di anni cinque ed estensibile al minimo dei lavori forzati.

CAPO XII.

Del falso.

165. Il militare che scientemente falsificherà in qualunque modo che possa arrecare danno al servizio od amministrativo militare, o a persone appartenenti alla militia per cose concernenti affatto loro qualità, od i loro nella stessa guisa rapporti, congedi, assenti dal militare servizio, atti di procedura criminale, documenti, registri, libri, buoni, vaglia postali, corli o stati, ruoli di situazione o di distate, sia riguardo al numero degli uomini, delle armi, delle munizioni, del vestiario, dei cavalli, che delle giornate, rispetto agli individui non prestati, ed alla maggiore consumazione dei viveri, dei foraggi o di altre cose simili, sarà punito colla reclusione ordinaria.

CAPO XVI.

Della vendita, pegno od alienazione qualunque d'oggetti militari.

197. Il sott'ufficiale, caporale o soldato che avrà venduto, fatto vendere, dato in pegno, donato, permutato od alienato in qualunque altra maniera oggetti di vestiario o di equipaggio, salvo i casi in cui ne è permessa la vendita, incorrerà nella pena del carcere militare estensibile a mesi sei.

La stessa pena sarà inflitta al militare che rendesse inscrivibili alcuni degli oggetti avanti descritti. Sarà tuttavia in facoltà del comandante del corpo di sottoporre per la prima volta i colpevoli dei reati sovraindicati a semplice pena disciplinare, qualora il valore dell'oggetto o degli oggetti non oltrepassi le lire dieci.

198. In caso di recidiva nello stesso reato, ovvero se il sott'ufficiale, caporale o soldato avranno, nei modi avanti menzionati, alienato oggetti di armamento, munizioni da guerra, il pavese, il capopotta, gli equipaggi di bandiera od altri di spettanza dello Stato o del corpo ad essi alligati, saranno puniti col carcere militare, estensibile alla reclusione militare per anni due.

Questa ultima pena sarà sempre applicata nel caso che fosse stato in qualsivoglia modo alienato un cavallo.

CAPO XVII.

Dei furti, delle truffe ed appropriazioni indebite.

199. Il furto commesso da militari a pregiudizio di altri militari in caserma o in qualunque altro luogo ove abbiano stanza, benché momentanea, sarà punito col carcere militare non minore di mesi quattro e col minimo della reclusione militare.

200. Se il valore della cosa derubata ecceda le lire cinquanta sarà inflitta la reclusione militare da due anni a cinque.

201. Il furto ovunque commesso dal soldato di confidenza verso il superiore cui è addetto, o il furto commesso mediante rottura, scaltata o chiavi false, o quello di cosa il di cui valore superi le lire cinquecento, saranno puniti con la reclusione ordinaria non minore di anni cinque.

202. Il furto commesso da militari a danno del pubblico erario o delle amministrazioni o dei corpi militari nei luoghi indicati dall'art. 199, o negli arsenali e in qualsivoglia officina o magazzino depositati anche momentaneamente ad essi militari, sarà punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Ove trattivi del furto contemplato nell'art. 200 si applicherà la detta pena da tre anni a sette.

Se il valore della cosa derubata ecceda le lire cinquecento, o sia stato commesso mediante rottura, scaltata o chiavi false, il colpevole incorrerà nella pena della reclusione ordinaria non minore di anni sette, estensibile al minimo dei lavori forzati.

287. Qualora, nei casi previsti dai due precedenti articoli, occorrono due o più delle circostanze in essi accennate, le pene saranno aumentate di un grado.

288. I condannati per furto dai tribunali ordinari o militari a pene che non gli escludano dal militare servizio, passeranno, dopo averle scontate, in un corpo disciplinare.

Al servizio prestato in tale corpo non sarà applicabile il disposto dell'art. 102 della legge 29 marzo 1881 sul reclutamento dell'esercito.

289. I furti contemplati dall'art. 199, le truffe non accompagnate da reato di falso, e le appropriazioni indebite, commesse da militari a pregiudizio di altri militari, del pubblico erario, delle amministrazioni o dei corpi militari, o le non fatte consegne di oggetti smarriti, potranno, a vece di un formale giudizio, essere puniti disciplinarmente, sempre quando il valore della cosa non ecceda le lire cinque.

In questi casi il provvederò sommariamente pel risarcimento dei danni.

290. Nella stessa conformità si potrà provvedere in ordine ai furti semplici di campagna o di commensabili commessi a danno di persone estranee alla milizia e non eccedenti il detto valore di lire cinque, se la parte lesa ne farà istanza.

CAPO XVIII.

Del deterioramento di edifici, opere ed oggetti militari.

297. Il militare che avrà volontariamente distrutta, guastato edifici ed opere militari, magazzini ed altre proprietà ad uso dell'esercito, sarà punito colla reclusione militare non maggiore d'anni cinque.

298. Il militare che volontariamente avrà abbruciato o distrutto in qualsiasi modo registri, minute ed atti originali amministrativi o giudiziari dell'autorità militare, incorrerà nelle pene dall'articolo precedente stabilite.

299. Le stesse pene saranno applicate al militare che volontariamente distruggerà o guasterà armi, munizioni da guerra o da bocca, effetti di caserma, di vestiario, di allestimento o qualunque altra cosa appartenente ai corpi od all'amministrazione militare, ovvero un ferito o danneggiato cavallo.

300. Se nei reati previsti nei tre precedenti articoli il danno eccederà le lire cinquecento, la detta pena non sarà minore di anni cinque.

Se il danno sarà invece inferiore di lire cinquanta, essa non potrà eccedere gli anni due.

301. Allorché i fatti contemplati nei precedenti articoli saranno occorsi per imprudenza o negligenza, o per omissione di osservanza dei regolamenti militari, la pena sarà graduata secondo le indicate circostanze a partire dal carcere militare sino ad anni due di reclusione militare.

CAPO XIX.

Disposizioni relative alle assise militari

312. Il militare che avrà pubblicamente portato assise, distintivo di grado militare o decorazioni che non gli appartengono, sarà punito col carcere militare.

Parte 1^a Libro 2^o

Disposizioni relative al tempo di guerra.

CAPO II.

Dell'incendio, decontazione, omicidio, ferite, percosse, e dei reati contro la pubblica autorità.

313. Colui che senza un ordine superiore, o senza essere attratto dalla necessità di difendersi, avrà volontariamente, ancorché in paese nemico, applicato il fuoco ad una casa o ad altro edificio, sarà punito di morte, previa la degradazione; medesimo re la casa od edificio non saranno abitati, o il danno arrecato non sarà di grave importanza, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Le stesse disposizioni saranno applicate al caso di incendio di tende, baracche, magazzini, e di qualunque altra opera di difesa o di deposito delle provviste si da guerra che da bocca.

314. Nella stessa pena incorrerà colui che per così commovimenti dell'edifizio precedente distruggerà o guasterà, in guisa che sia non soltanto il suo ed' erano destinati, bensì degli oggetti contemplati nell'articolo precedente, o tirino servizio, o servano, o altri ad altro scopo importante di pubblica utilità per cui non possa venire danno all'esercito, ed una parte di esso od altro edificio.

Quei che guasta o fa distruggere non abbiano veruno il danno accennato, la pena sarà diminuita da uno a tre gradi.

Questa pena sarà pure applicata a coloro che abbiano distrutti o guastati monumenti o la località od anche una parte d'oggetti di interesse ed arte esistenti in pubblico od in privata collezione; in guisa che più non servano all'uso cui erano destinati.

Interviene se il danno è di grave importanza, o può facilmente ripetersi, ed applicarsi al colpevole la pena della reclusione militare da uno a cinque anni.

315. L'omicidio volontario è punito coi lavori forzati a vita.

L'omicidio con premeditazione, premeditazione od assassinio sarà punito colla morte, previa degradazione. Questa pena verrà pure inflitta nel caso di patriicidio, d'infanticidio, di omicidio, o quando l'omicidio è seguito senza scusa e pel solo impulso di una ferale malinconia, se è commesso per altro scandalo sia con mercede, sia gratuitamente, e nello scopo di proporzionare, facilitare o commettere un altro reato punibile con pena maggiore di anni tre di reclusione militare, ed un reato di furto, o di favoreggiare la fuga, o di assicurare l'impunità degli autori o complici degli stessi reati.

316. L'omicidio commesso nell'impeto dell'ira in seguito di provocazione sarà punito coi lavori forzati da dieci a vent'anni.

317. Se la provocazione fu fatta con percosse o con minacce a mano armata, con violenza o con ingiurie gravi, avuto riguardo all'indole dei fatti ed alla qualità delle percosse provocanti e provocate, si applicherà la pena della reclusione militare estensione ad anni dieci e si potrà anche circondare il carcere militare non minore di sei mesi.

318. L'omicidio commesso per eccesso nella propria difesa o nell'esercizio della forza pubblica sarà punito col carcere militare non minore di mesi quattro; estensibile secondo le circostanze ad anni due di reclusione militare.

319. Le ferite e percosse per cui segua la morte entro le cinque giorni immediatamente successive, o che entro di un tal termine siano giudicate causa di morte, o che nel momento di essere sparate e prima che sia pronunciata sentenza definitiva, abbiano recata la morte di chi le provocò o ferito, saranno punite colle pene dell'omicidio rispettivamente avuti stabili.

320. Le ferite e le percosse volontarie, che portano seco il pericolo della vita, e la perdita di un occhio, o di un qualche membro, o l'incapacità di militare servizio, ed al lavoro abituale, saranno punite colla reclusione militare da cinque a vent'anni.

Quando per effetto di dette ferite o percosse la persona offesa abbia perduto l'uso abituale della vista o l'uso abituale della mano o delle gambe, la pena non potrà essere minore d'anni dieci.

321. Allorché le ferite e le percosse volontarie saranno prodotte prima di una corsa od in una rissa, od in un braccio, od in altra parte principale del corpo, o che saranno fatte perdersi l'uso abituale di un occhio, o di qualche membro, o perossione delimitazione permanente di qualche parte del corpo medesimo, o che renderanno deforme l'aspetto, il colpevole sarà punito colla reclusione militare da tre a dieci anni.

322. Se nei casi previsti nell'articolo 320 vi sarà premeditazione, premeditazione od agguato, si applicherà la pena dei lavori forzati a tempo non minore di anni quindici; nei casi invece contemplati nell'articolo precedente s'incorrerà nella pena della reclusione ordinaria non minore d'anni sette, estensibile al minimo dei lavori forzati.

323. Qualora le ferite o le percosse di cui negli articoli 320 e 321 sono state commesse in rissa o nell'impeto dell'ira o in seguito a provocazione, la pena sarà della reclusione militare non maggiore d'anni cinque.

324. Qualora le ferite o le percosse volontarie non punite le commesse previste dagli articoli 320 e 321, saranno punite colla reclusione militare, la quale non potrà eccedere gli anni tre.

Se vi sarà stata premeditazione, premeditazione od agguato, s'indicherà la detta pena da due anni a sette.

Concorrendovi invece le circostanze accennate nell'art. 322, la pena sarà del carcere militare, e potrà estendersi discendere a pene disciplinari a termine dell'art. 133.

325. Coloro che in rissa spararono o scagliarono armi da fuoco per offesa loro, mercoché non segua ferita, saranno puniti colla reclusione militare non minore di anni due, estensibile agli anni cinque.

326. Se in una rissa insorta tra più persone sarà qualcuno ucciso o ferito a morte, o perduto, o termino dell'articolo 328, ciascuno di quelli che hanno recato una ferita mortale o reo di omicidio; ma se tutto in detto caso, che in quelli previsti dagli articoli 320 e 321 non si commette il peccato, ovvero della ferita o percosse, o se la morte o il danno fossero stati prodotti dal compimento di più ferite o percosse, tutti quelli che hanno portato la mano sul colpito od ucciso, o che si sono trovati in altro modo colpevoli nel fatto dell'omicidio, ferimento o percosse, saranno puniti colla reclusione militare, ed anche col carcere militare, a tutto riguardo alla qualità e quantità delle ferite cagionate, alla qualità delle armi delle quali si è fatto uso, ed alla parte più o meno attiva presa nella rissa.

327. Le ferite o percosse volontarie commesse per eccesso nella difesa o nell'esercizio della forza pubblica saranno punite col carcere militare.

328. Non vi è reato, quando l'omicidio, le ferite o le percosse sono ordinate dalla legge e comandate dall'autorità legittima o dalla necessità attuale di legittima difesa.

329. Saranno rei di ribellione alla giustizia i militari che fanno dello Stato, come lo fanno estero, usassero violenza di qualunque specie contro le autorità giudiziarie ed amministrative qualunque, ed i loro agenti, sia per impedire l'esecuzione d'una legge, od un ordine qualunque di una autorità legittima ivi esistente, sia per ottenere qualsivoglia provvedimento che non fosse regolarmente commesso.

330. La ribellione alla giustizia è punita colla reclusione militare, estensibile ad anni cinque.

Se la ribellione sarà commessa in rissa con 10 o più persone, la detta pena non sarà minore di anni tre, e potrà estendersi a dieci.

Si farà sempre luogo alle maggiori pene nelle quali i colpevoli fossero rispettivamente per le circostanze di quel fatto incorsi o per altri speciali reati.

CAPO III.

Dello stupro, del ratto, e degli atti di libidine contro natura.

250. Il colpevole di stupro violento sarà punito coi lavori forzati a tempo, estensibile ai lavori forzati a vita, secondo le circostanze del luogo o della qualità della persona.

Lo stupro si considera sempre violento:

1. Quando la persona stuprata non abbia ancora compiuta l'età di dodici anni;
2. Quando la persona di cui si abusi trovisi per malattia, per alterazione di mente, o per altra causa accidentale fuori di sensi, o ne sia stata artificiosamente privata.

Se lo stupro si commetterà sopra una minore di anni dodici, o di complicità con un altro, o mediante ferite e percosse, potrà essere inflitta la pena di morte previa degradazione; questa pena sarà ten pre applicata se il colpevole avrà cagionata la morte della stuprata; anche in questo caso sarà osservato il disposto dell'art. 238.

251. Il ratto violento di una donna sarà punito colla reclusione ordinaria non minore di anni cinque.

252. Il ratto violento delle persone minori degli anni quattordici sarà punito colla reclusione ordinaria non minore d'anni sette.

253. La pena varrà dei lavori forzati a tempo ove il ratto segua in un chiostro di monache.

254. I reati di libidine contro natura commessi con violenza, conformemente all'articolo 250, saranno puniti secondo i casi con le pene nello stesso articolo prescritte.

Qualora non vi sia stata violenza, ma sia intervenuto scandalo o aliusi sporta querela, si applicherà secondo i casi la pena della reclusione ordinaria, o quella d'anni dieci di lavori forzati.

CAPO IV.

Della rapina, del saccheggio, delle imposizioni o prestazioni arbitrarie, della lusso, del furto, delle truffe o frodi.

255. Il colpevole di rapinazione, o di rapina di danari o di effetti, sarà punito colla pena di morte previa degradazione.

Tuttavia, se il reato è stato commesso da una sola persona senza minacce nella vita a mano armata, ovvero senza ferite, percosse o maltrattamenti, la pena sarà diminuita da uno a quattro gradi.

256. Il saccheggio è proibito; il militare che lo avrà ordinato, o che senza ordine se ne fosse reso colpevole, sarà punito colla morte.

257. Chiunque avrà spogliato un militare od altro individuo che sia addetto all'esercito, ad un corpo di esso od al loro seguito, oppure un prigioniero di guerra, i quali trovatisi feriti, sarà punito secondo le circostanze colla morte previa degradazione, o coi lavori forzati a vita o a tempo.

258. Il militare che, senza autorizzazione o senza necessità, anche in paese nemico, leva imposizioni di guerra o prestazioni forzate, o che volontariamente eccede la dotagli facoltà, sarà punito colla reclusione militare, estensibile ad anni cinque.

Se il reato fu commesso con minacce o violenza, la pena non sarà mai minore d'anni cinque, e potrà estendersi ad anni dieci, ed il colpevole sarà inoltre sottoposto alle pene maggiori in cui sarà incorso per fatti più gravi che avessero accompagnato lo stesso reato.

Se il reato fu commesso per lucro personale, sarà punito colle pene stabilite per il saccheggio.

259. Il colpevole di busca sarà punito col carcere militare o sottoposto a quelle altre pene che fossero stabilite con bandi particolari.

260. Se in occasione del reato di busca si commettessero violenze o maltrattamenti, la pena sarà della reclusione militare per anni cinque estensibile ad anni sette se il colpevole è ufficiale, e ciò senza pregiudizio delle pene incorse per altri maggiori reati.

261. Il furto previsto dall'art. 199 sarà punito secondo i casi, o con le pene nello stesso articolo stabilite, o con quelle degli articoli 200 e 201 in qualunque luogo ed a danno di qualunque persona sia stato commesso, oltre l'aumento di pena prescritto coll'art. 239.

Il furto di cui nell'art. 202 sarà pure punito colle pene in esso stabilite, coll'aumento di un grado.

262. I reati di truffa, appropriazioni indebite ed abusi di confidenza saranno puniti con la reclusione militare da uno a due anni.

Se il danno cagionato da tali reati eccederà le lire cinquecento, la pena sarà della reclusione ordinaria.

La stessa pena sarà pure inflitta se la truffa, le appropriazioni indebite o l'abuso di confidenza saranno accompagnati dal reato di falso.

CAPO V.

Della falsa testimonianza e della subornazione di testimoni.

263. Colui che si renderà colpevole di falsa testimonianza nelle cause di competenza dei Tribunali militari per reati importanti: la pena di morte, dei lavori forzati o della reclusione ordinaria, se avrà deposto in favore dell'imputato, sarà punito colla reclusione ordinaria non minore d'anni sette estensibile ai lavori forzati per anni dieci.

Se avrà deposto in aggravio sarà punito coi lavori forzati a tempo.

267. Ove però l'accusato lo sia stato condannato a pena maggiore dei lavori forzati a tempo, il testimone

che ha falsamente deposto in aggravio dell'accusato sarà punito colla stessa pena inflitta a quest'ultimo, quant'anche fosse quella della morte, che in quanto al falso testimone dovrà sempre eseguirsi previa degradazione.

Qualora la condanna non avesse avuto la sua esecuzione, la pena da applicarsi al testimone suddetto sarà diminuita di uno o due gradi.

268. Il colpevole di falsa testimonianza relativa ai reati di competenza dei Tribunali militari importanti pena minori di quelle accennate nell'art. 266, sia in favore che contro all'imputato, sarà punito colla reclusione ordinaria.

269. I testimoni che nelle cause suddette ricusano di dire la verità sopra fatti dei quali risultasse essere informati, saranno riguardati come occultatori della verità e puniti col carcere militare estensibile alla reclusione militare da uno a tre anni.

271. Alle pene stabilite nei precedenti articoli soggiaceranno i subornatori, istigatori ed altri complici nei reati sovraindicati coll'aumento di un grado, qualora siavi stata promessa di danaro o di qualsivoglia altra cosa, ovvero siavi stato abuso di autorità, siasi usato inganno o fatto violenza.



REGOLAMENTO PENALE PARTICOLARE

in data 6 febbraio 1821

pel Corpo dei Cacciatori Franchi.

ARTICOLO 1.^o

Chiunque abbandonerà il posto, a cui fosse comandato di servizio, sarà punito con la bastonata da 30 a 50 colpi. In caso di recidiva, o circostanze aggravanti, il numero sarà di 60 ad 80.

Art. 2.^o Le mancanze reiterate alle differenti chiamate ai torni di fatica, od all'esercizio, saranno punite con 20 a 40 bastonate.

Art. 3.^o La disobbedienza proceduta da avvertimenti o detenzione alla sala di disciplina, verrà punita secondo le circostanze con 50 ad 80 colpi, usandosi tutta la severità permessa da quest'articolo qualora la disobbedienza sarà accompagnata da risposte od ossequazioni ai superiori, quand'anche questi avessero ecceduto, od errato nel comandare.

Art. 4.^o Qualora il colpevole oltre all'aver disobbedito si fosse permesso d'ingiuriare un suo superiore o di sparlare di lui, la pena sarà di 80 a 100 bastonate da riceverli in due giorni consecutivi.

Art. 5.^o La stessa pena sarà applicata nel caso di disobbedienza combinata, o di discorsi tendenti a provocare l'insubordinazione.

Art. 6.^o L'autore di grida, o di discorsi sediziosi, andrà soggetto a 100 sino a 120 bastonate in due volte, con un giorno di riposo intermedio, sempre però, che il comandante del Corpo non giudichi piuttosto conveniente di sottoporlo a formale giudizio.

Art. 7.^o Il colpevole di tentata, o provocata diserzione, qualora non debba andar soggetto ad un Consiglio di guerra, nè essere rimesso all'Uditerato, sarà punito di 80 a 100 bastonate.

Qualora egli fosse di servizio, o sia stato sorpreso provveduto di funi, e a di lui carico concorressero altre circostanze aggravanti, la pena sarà quella portata dall'articolo 6.^o

Art. 8.^o Qualora si tratti di semplice ladronaggio di pane od altre cose commestibili, o potabili, ovvero di abuso dei fondi d'ordinario, e di simili mancanze appartenenti a peculato, o truffa, la pena sarà di 50 a 80 bastonate, secondo le circostanze, la recidività, e la condotta del reo.

Art. 9.^o Colui, che venderà, o darà in pegno un effetto qualunque registrato sui libri della compagnia, sia esso provveduto dal Governo, oppure somministrato sui di lui fondi, o sulla massa di lingerie, e calzatura, andrà soggetto alla bastonata da 30 a 40 colpi, i quali saranno raddoppiati in caso di recidiva.

Art. 10. Occorrendo mancanze di effetti nelle camere ne saranno mallevadori, e punibili anche corporalmente, secondo i casi, le guardie delle stesse camere, a cui apparteneva di vegliare; e qualora avessero abbandonato il loro posto, od avessero sostituito un altro a loro vece, andranno soggetti alla pena di 50 a 60 bastonate.

Art. 11. Colui, che ricuserà di pagare i cibi, o le bevande, che si sarà fatto somministrare in osterie, cantine, od altri simili luoghi, verrà punito di 30 a 50 colpi.

Art. 12. Colui che essendosi dato all'ebrietà non si sarà corretto ad onta dei mezzi ordinarj di disciplina, verrà sottoposto a 40 sino a 60 bastonate: questo numero potrà esser portato sino a 100 qualora lo stesso uomo avesse già commesso qualche eccesso, essendo in istato di ubbriachezza, nel Corpo, od altrove, e fosse solito di sentire dall'abuso del vino eccitamento al mal fare.

Art. 13. Chiunque avrà insultato o minacciato un borghese qualunque verrà punito di 25 a 50 bastonate.

Art. 14. Chiunque insulterà una sentinella, userà, o tenterà di usare violenza contro di essa, sarà condannato a 40 sino a 60 bastonate che potranno essere portate anche a 100 in caso di recidiva.

Art. 15. Colui che senza essere provocato avrà violentemente percosso un suo compagno, riceverà 25 a 50 bastonate.

Art. 16. Si punirà di 50 a 80 bastonate colui, che senza grave motivo avrà provocato disputa seguita da fatti violenti con un militare di altro Corpo.

Art. 17. Andrà pure soggetto a 30 sino a 40 bastonate colui, che fingesse malattie, od incomodi, per dispensarsi dal servizio, ostinandosi contro gli avvisi, che gli si daranno.

Art. 18. Li mancamenti non preveduti dagli articoli precedenti potranno solamente dar luogo alla pena della bastonata; in caso di ostinata frequenza, che abbia renduto inutile l'uso dei castighi ordinarj, in questo caso il numero dei colpi sarà di 20 a 30 per la prima volta, e potrà essere raddoppiato in caso di recidiva.

SUPPLEMENTO.

Lettera Ministeriale 11 settembre 1822.

Gl'individui che si faranno lecito di giocare a giuochi proibiti soggiaceranno alle seguenti correzioni:

1.^o Quindici giorni di crotone a pane ed acqua, eccettuato la domenica e giovedì.

2.^o Per la seconda volta si raddoppierà simil punizione, coll'aggiungervi il castigo dei ceppi.

3.^o In caso d'ulteriore recidiva, la pena di 30 in 50 colpi di bastone secondo il minore o maggiore grado d'incondotta del colpevole.

COMPOSIZIONE DEL CORREDO

DEI SOTT'UFFICIALI, CAPORALI E SOLDATI

a carico della Massa individuale di Deconto

1. Tunica di divisa con spallini		1. Borsa
1. Pantaloni di panno	} da parata	1. Rocchetto guarnito di
1. Id. bigio con coreggia		} da fatica
1. El no o Keppy compito		
1. Berretto		1. Ditale
1. Giubba		1. Forbici
3. Camicie		1. Cucchiajo
1. Stivalini con speroni (paia)		1. Pettine
1. Pantaloni di tela cruda		1. Pettinetta
2. Mutande		3. Spazzette
1. Farsetti a maglia		1. Specchietto
2. Fazzoletti da naso		1. Lisciattojo
1. Asciugamani		1. Ampollino da olio
1. Cravatta		1. Scatoletta per la cera
1. Guanti (paia)		da scarpe
1. Dragona		1. Lustrino
1. Gavetta		1. Basojo
1. Libretto di deconto		1. Scatoletta per la cera
1. Boraccia con cinghia		da giberna e corami
1. Tasca a p. ne		1. Fodero da speroni
1. Berrettini da stalla		1. Cacciavite
1. Sacco per la biada		1. Copricaminetto
1. Zoccoli (paia)		1. Guadavitone
1. Valigia		1. Spilla a locone
		2. Taschette a biada
		1. Brusca
		1. Pettine di ferro
		1. Spugna
		1. Striglia

Borsa
compita

Oggetti
pel
governo
delle armi

Oggetti
pel
governo
del
cavallo

ISTRUZIONE

PEI SOTT'UFFICIALI, CAPORALI E SOLDATI

circa al corredo ed al loro conto di Massa.

- § 1.º È proibito ai Sott'ufficiali, Caporali e Soldati di far qualche alterazione, ritaglio o mutazione qualunque di forma ai varj capi di militare corredo loro distribuiti.
- Similmente essi non possono vendere, lacerare o gettare qualsiasi oggetto, benchè usatissimo od inservibile, prima di averne ottenuta la facoltà dal proprio Comandante della Compagnia.
- § 2.º Tutti gli oggetti somministrati agli uomini alle spese della loro Massa di Deconto sono di esclusiva loro proprietà, e seco li portano passando dall'una all'altra Compagnia, venendo congedati dal servizio, od altrimenti cessando di far parte della Compagnia, o del Corpo cui appartengono.
- § 3.º Le armi, gli oggetti varj di bufalo e corame, e di bardatura pei cavalli, perduti o smarriti sono surrogati alle spese degli uomini, a carico dei quali si ascrivono pure i deterioramenti di tutti gli ora detti oggetti ogni volta che si riconoscono procedere dalla loro poca cura nel conservarli.
- § 4.º Gli oggetti distribuiti agli uomini o le somme pagate ai medesimi, o per conto loro debbono costantemente descriversi sul Libretto alla presenza dei Sott'ufficiali, Caporali e Soldati nel momento stesso in cui si eseguisce la distribuzione, od il pagamento.
- § 5.º Egli è rigorosamente proibito di ritirare dagli uomini i Libretti per regolare i loro conti, dovendosi ciò sempre eseguire alla presenza dei Sott'ufficiali, Caporali e Soldati, i quali, sotto qualsivoglia pretesto, non debbono mai andar privi del Libretto.
- § 6.º Allorchè un uomo cessa di appartenere alla Compagnia per qualsiasi motivo, il suo conto di Massa dev'essere assestato dal Comandante della Compagnia, e sottoscritto nel Libro-mastro e nel Libretto.
- § 7.º In quanto ai presenti, il conto trimestrale sarà assestato sul Libretto dal Comandante della Compagnia alla presenza dei Sotto ufficiali, Caporali e Soldati, il quale ne certifica la rimanenza colla sua firma, ed alla fine d'ogni semestre pu' il Comandante del Reggimento od un Ufficiale Superiore da lui delegato passa la rassegna del deconto ed appone in tale occorrenza la sua firma sul Libro-mastro e sul Libretto.
- § 8.º Quanto agli uomini assenti dalla Compagnia all'ultimo di del trimestre il conto di massa sarà assestato sul Libro-mastro all'epoca della chiusa trimestrale dei conti del trimestre stesso, mentre per gli uomini in licenza, all'ospedale, in distacco o comandati per breve tempo si dovrà al loro ritorno alla Compagnia aggiustare di conformità il loro Libretto (*).

§ 9.° Ove avvenga che un Sott'ufficiale, Caporale o Soldato smarrisca, o comunque perda il proprio Libretto, il medesimo deve tosto renderne avviso per la via gerarchica il Comandante della Compagnia. Sarà quindi cura di questi di somministrargli un nuovo Libretto sul quale, prima di rimmetterglielo, sarà iscritto il conto suo corrente cominciante dal dì primo del trimestre in corso, cioè del trimestre in cui gli sia segnalato lo smarrimento dell'altro Libretto. Il detto conto sarà sottoscritto dal Comandante di Compagnia indicandovi inoltre la data che s'intenderà essere quella della rimessione del nuovo Libretto.

In questo caso il Sotto ufficiale, Caporale o Soldato è in obbligo di riferirsi al conto di massa descritto al Libro-mastro esistente presso la Compagnia.

§ 10. Ogni individuo deve sapere a memoria, e renderne ragione al Superiore che ne lo interpellerà, la situazione del suo credito o debito verso la propria massa all'epoca dell'ultimo trimestre stato assestato dal Capitano non solamente, ma dovrà sapergli inoltre dire gli effetti che avrà ricevuto dopo tale epoca, e le partite che vogliono essergli accreditate, sia per somme versate volontariamente o per deconto o per altro motivo.

§ 11. Il Sotto ufficiale, Caporale o Soldato, che trascurasse questa cura del proprio conto e che non sappia rispondere alle questioni che gli saranno fatte dai Superiori della propria Compagnia o del Corpo e dagli Ufficiali Generali, sarà, secondo la circostanza, rimproverato severamente, od anche punito, come dovrà pure essere punito quando smarrisca il proprio Libretto.

(*) N. B. Per l'assestamento dei Libretti appartenenti agli Individui della Compagnia Sott'ufficiali Veterani addetti ai Comandi Militari ed altri speciali servizi, per quelli dei Veterani d'Artiglieria e del Genio, comandati fuori della stanza del proprio Corpo, non che per quelli degli uomini comandati temporariamente presso le Scuole Militari di Fanteria e di Cavalleria, degli individui della Compagnia Infermieri addetti agli Spedali Militari, dei Soldati di condanna degli Ufficiali destinati a far da Capo di Stato Maggiore presso le Divisioni Militari, si seguiranno le norme segnate nel § 3.° della Nota in data 7 Agosto 1855, inserita a pagina 265 e seguenti del Giornale Militare parte 2.°

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
	<i>Cesquidi Corredo L. 100</i>		
<i>Spunti</i>	<i>Mus. pantaloni di panno</i>		<i>18 50</i>
"	<i>Mugetta di panno</i>		<i>17 50</i>
"	<i>Muberette di panno</i>		<i>2 80</i>
"	<i>id. a maglia</i>		<i>6 50</i>
"	<i>Mus. pantaloni di tela</i>		<i>3 50</i>
"	<i>Due Gancini</i>		<i>5 50</i>
"	<i>Due faja suntuose</i>		<i>4 40</i>
"	<i>Mus. fessette a maglia</i>		<i>4 25</i>
"	<i>Una camicia</i>		<i>1</i>
"	<i>Quattro berretti</i>		<i>4 00</i>
"	<i>Mus. pantaloni</i>		<i>14</i>
"	<i>Mus. pantaloni</i>		<i>3 00</i>
	<i>Riparto</i>	<i>100</i>	<i>82 00</i>

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
	<i>W. just</i>	100 ..	82 ..
5 genn	<i>Una gaja spina con corolla</i>		1 60
"	<i>Una gaja guanti</i>		1 40
"	<i>Una giacchetta</i>		1 20
"	<i>Una camicia</i>		1 00
"	<i>Una giacchetta</i>		2 00
"	<i>Una valigia</i>		5 50
"	<i>Una libbra di stoffa</i>		6 00
"	<i>Una corolla da pantaloni</i>		5 00
"	<i>Una camicia</i>		1 20
"	<i>Una camicia</i>		?
"	<i>Una camicia</i>		3 00
"	<i>Una camicia con fodere</i>		1 50
"	<i>Una camicia</i>		5 20
"	<i>Una camicia</i>		2 50
		100 ..	109 420

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
	<i>Riparte</i>	100	109 420
18 genn	<i>Una giacchetta</i>		5 50
"	<i>Una giacchetta</i>		1 50
"	<i>Una giacchetta</i>		1 40
"	<i>Una giacchetta con fiabola</i>		8 80
31 genn	<i>Modella di G. 55 ad 1/2</i>	12 650	
		117 650	170 910
			112 650
1 genn	<i>Simoni in debito L.</i>		38 260
20	<i>Una giacchetta rimessa al Magazz</i>	35
"	<i>Una camicia con fodere</i>	1 500
"	<i>Una camicia 20. Quanto a M. 250</i>	4 600	
		141 100	58 260
			141 100
20 genn	<i>Trasferito nell'anno con giacchetta L.</i>		17 160
	<i>A Capilano</i>		
	<i>A Capilano</i>		

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

--	--	--	--

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

--	--	--	--

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
------	------------------------------------	-------	------

--	--	--	--

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE
------	------------------------------------	-------	------

--	--	--	--

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL'INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL' INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

CONTO APERTO

DATE	MOTIVI DEGL' INTROITI E DELLE SPESE	AVERE	DARE

OGGETTI VARI DISTRIBUITI DA

PROPRIETA' DEL REGGIMENTO

INDICAZIONE	NUMERO	DATA DELLA		ANNOTAZIONI	
		DISTRIBUZIONE	RESTITUZIONE		
Armi .					
					Moschetto
					Lancia con coreggia
					Pistola
					Sciabola con fodero
					Bacchetta da moschetto
OGGETTI di Bufalo					
					Bacchetta da pistola
					Bandoliera
					Giberna
					Rangona compita
OGGETTI di Bardature pei Cavalli					
					Cinturino con placa
					Porta bacchetta da pistola
					Porta bacchetta da moschetto
					Sella compita
					Briglia con morso
					Filetto con morso
					Capezza da stalla
					Capezza da parata
Gualdrappa					
Coperta di lana					
Catena per capezza					
Sovrafascio					
Briglione abbeveratojo					

SAVONA
Tipografia della Reclusione Militare

20
220
22
1980
440
6,3800
~~120~~

3.130